

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'istituto della perequazione automatica cumulata assicura il mantenimento del potere di acquisto nel tempo del trattamento pensionistico, adeguandolo alle variazioni del costo della vita.
- Il meccanismo opera sul trattamento pensionistico complessivo spettante al pensionato (considerata anche l'eventuale prestazione di previdenza complementare), riconoscendo annualmente un incremento percentualizzato per fasce di importi di pensione.

SEGUE

- La perequazione è spesso «piegata» ad esigenze di politica economica generale, operando, il Legislatore, per il tramite di modulazioni e blocchi temporanei, per le pensioni il cui importo supera certe soglie.
- Per effetto di tale scelta:
 1. gli incrementi operano in misura integrale solo per alcune fasce di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo pensionistico fissato dall'INPS;
 2. per le fasce pensionistiche più alte rispetto al trattamento minimo pensionistico fissato dall'INPS, viene ridotta la percentuale di variazione riconosciuta.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE SOGGETTE ALLA PEREQUAZIONE

La rivalutazione si applica sull'importo complessivo del trattamento pensionistico spettante.

Rientrano in tale trattamento:

- le pensioni di vecchiaia/anzianità/anticipate,
- le pensioni ordinarie di inabilità,
- gli assegni ordinari e privilegiati di invalidità,
- i trattamenti pensionistici complementari.

LA DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER IL 2020

- L'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto gli indici di perequazione per il periodo 2019- 2020; detti indici sono stati da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- La Circolare INPS 26 marzo 2020, n. 46 ha chiarito che l'importo ricalcolato sulla base dei nuovi indici viene liquidato dalla mensilità di aprile 2020.
- La Circolare INPS 11 dicembre 2019, n.147 riporta le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice disciplinati dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

SEGUE

La Circolare INPS 18 dicembre 2020, n. 148 ha chiarito che per le pensioni erogate nel 2020 si procederà al conguaglio in quanto l'indice di rivalutazione definitivo è pari allo 0,500 % come stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 novembre 2020.

Si ricorda che il Decreto del Ministero delle Finanze 15 novembre 2019 aveva stabilito provvisoriamente l'indice della perequazione per il 2020 fissandolo allo 0,400%.

AUMENTI DEFINITIVI PER L'ANNO 2020.

(ESCLUSE LE PENSIONI PER VITTIME DI TERRORISMO E DELLE STRAGI ASSIMILATE)

Fascia del trattamento complessivo TM del 2019: € 513,01	Importo fascia Valori in €	Indice da applicare sulla rivalutazione definitiva del + 0,500 % - Decreto Ministero delle Finanze 16 novembre 2020	Aumento da applicare sul trattamento complessivo percepito dal lavoratore
fino a 4 volte il TM	da 0 a 2.052,04	100 %	0,500 %
oltre 4 e fino a 5 volte il TM	da 2.052,05 a 2.565,05	77 %	0,385 %
oltre 5 e fino a 6 volte il TM	da 2.565,06 a 3.078,06	52 %	0,260 %
oltre 6 e fino a 8 volte il TM	da 3.078,07 a 4.104,08	47 %	0,235%
oltre 8 e fino a 9 volte il TM	da 4.104,09 a 4.617,09	45 %	0,225 %
oltre 9 volte il TM	4.617,10	40 %	0,200%

SEGUE

GLI IMPORTI DI GARANZIA PER IL 2020

Fascia trattamento pensionistico complessivo	Importo di garanzia
Valori in €	Valori in €
Fino a 4 volte il TM	2.062,30
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	2.574,92
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	3.086,06
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	4.113,72
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	4.627,47

L'importo di garanzia corrisponde al trattamento pensionistico che deve essere garantito al lavoratore che ha una pensione inferiore all'importo massimo di ciascuna fascia rivalutato al tasso di inflazione ministeriale.

LA DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE PER L'ANNO 2021

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 novembre 2020 ha stimato che per l'anno 2021 la rivalutazione dell'intero trattamento pensionistico è pari a + 0,0% a causa della deflazione registrata dall'Istat, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La Circolare INPS 18 dicembre 2020, n. 148 ha chiarito che l'adeguamento dell'importo delle pensioni da mettere in pagamento per l'anno 2021 è nullo.

La medesima Circolare riporta le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici, per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- Articolo 24, comma 5, legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Articolo 59, comma 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Articolo 7, legge 12 giugno 1984, n. 222.